



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

I.E.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 30.09.2020

* * * * *

Oggetto: Approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

* * * * *

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** in Saponara, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata nel Palazzo Municipale, alle ore 16,00 e seguenti, convocato ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, e dell'art. 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 ed invitato con appositi inviti scritti, notificati a ciascun consigliere, si è oggi riunito, **in seduta ordinaria**, il Consiglio Comunale.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) REPICI Maria	Si		7) VENUTO Vincenzo	Si	
2) DONATO Nicola	Si		8) MERLINO Giuseppe	Si	
3) RUGGERI Antonino	Si		9) COPPINI Alberto	Si	
4) PINO Rosalba	Si		10) SPIDALIERI Maria	Si	
5) BATTAGLIA Serafina G	Si		11) MESSINA Pietro	Si	
6) CARDULLO Caterina	Si		12) CHIATTO Carlo	Si	

Consiglieri assegnati 12 – In carica 12. Presenti tutti e 12 i Consiglieri Comunali

Presiede il Presidente del Consiglio, Dott. ssa Serafina Giovanna BATTAGLIA.

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco, Dott. Giuseppe TORRE.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Fabio VINCI, il Vice Sindaco Nicola BERTINO e gli Assessori Antonino VISALLI e Caterina CAPILLI.

La seduta è pubblica e si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti volte a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile dell'Area IMU/TASI ed Attività Produttive, per la regolarità tecnica parere favorevole;
- Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per la regolarità contabile, parere favorevole per presa d'atto;
- Il Revisore dei Conti, limitatamente alle sue competenze, parere favorevole.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato, iscritto come punto aggiuntivo all'ordine del giorno dell'odierna seduta, una volta ricevuto il parere dell'Organo di Revisione, che si è espresso positivamente, come da verbale del 28/09/2020, acclarato al prot. n. 7991 di ieri, 29/09/2020. Quindi, dà lettura della proposta presentata dal Vice Sindaco, sulla quale sono stati espressi pareri favorevoli, per le rispettive competenze, da parte del Responsabile dell'Area Imu - Tasi e Attività Produttive e dell'Area Economico-Finanziaria. A questo punto, dichiara aperto il dibattito. Constatato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente invita i Colleghi Consiglieri a voler procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accolto l'invito del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione oggettivata, presentata dal Vice Sindaco;

Con voti favorevoli 8, astenuti 4 (Conss. Merlino, Ruggeri, Pino e Spidalieri), espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare, sì come approva, la proposta di deliberazione come formulata dal Vice Sindaco, Nicola BERTINO e che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Presidente invita a volersi esprimere per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In accoglimento dell'invito del Presidente;

Con separata votazione, che ha riportato identico risultato come sopra, espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva.

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., alle ore 17,30 la seduta è tolta.



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il C.C. N. 3 del 21/09/2020 presentata dal Vice Sindaco

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

PREMESSO che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina la nuova Imu 2020;

RILEVATO che la nuova disciplina seppure in buona parte conferma la precedente normativa, presenta interventi che risolvono, favorevolmente per il Comune, diversi problemi che fino ad ora hanno generato un elevato numero di contenzioso: le modifiche più importanti sono le seguenti:

- abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014 ma divenuta ormai piuttosto inutile con l'esenzione dell'abitazione principale;
- introduzione della figura del genitore affidatario, in luogo dell'ex coniuge, che torna a pagare l'Imu in assenza di figli;
- non viene riproposta l'esenzione Imu per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensione estera iscritti all'AIRE;
- la previsione per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione annuale

RAVVISATA, la necessità di approvare un nuovo Regolamento per la nuova IMU 2020 al fine di disciplinare alcuni aspetti previsti nel comma 777 della legge n. 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

VISTO l'Allegato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 che si compone dei seguenti n. 4 titoli:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – AGEVOLAZIONI

TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

E di n. 36 articoli;

ATTESO, che l'approvazione del su indicato Regolamento rientra nella competenza del Consiglio comunale;

DATO ATTO che, prima della presentazione dello schema di Regolamento al Consiglio comunale, sarà acquisito agli atti, il parere dell'Organo di revisione ai sensi della normativa vigente;

ATTESO che il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 05/08/2014 continua ad esplicare i propri effetti per gli anni di imposta fino al 2019 e per quanto non in contrasto con l'allegato Regolamento per la parte in cui disciplina l'Imu;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.EE.LL vigente nella regione Sicilia

Si propone che:

il Consiglio Comunale

deliberi

- 1) Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160 che si compone dei seguenti n. 4 titoli:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – AGEVOLAZIONI


TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI


E di n. 36 articoli.

- 3) Di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 01/01/2020;
- 4) Di trasmettere la presente proposta di delibera di C.C. all'organo di revisione per l'espressione del parere ai sensi della normativa vigente;
- 5) Di trasmettere all'Organo consiliare lo schema di regolamento unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
- 6) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) Di disporre la pubblicazione del Regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 8) Di dare atto che il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 05/08/2014 continua ad esplicare i propri effetti per gli anni di imposta fino al 2019 e per quanto non in contrasto con l'allegato Regolamento per la parte in cui disciplina l'Imu.

Il Responsabile di procedimento
D.ssa Adele Figarello



Il Proponente
Il Vice Sindaco
Rag. Bertino Nicola





COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA IMU/TASI – ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Regolamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Sulla suesposta proposta di deliberazione di C.C. la sottoscritta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 24/05/2020




Il Responsabile di Area Amministrativa

Uffici Generali, Servizi Demografici ed Elettorali

E Interim Imu Tasi Attività Produttive

D.ssa Adele Fiorello



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA


VISTO: In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE per presa d'atto

Data, 24/09/ 2020

Il Responsabile di Area Economico Finanziaria

D.ssa Briguglio Antonietta





COMUNE DI SAPONARA

(Città Metropolitana di Messina)

AREA IMU-TASI

E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"**INDICE****TITOLO I.....****DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA.....ART. 3 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTAART. 4 – SOGGETTO ATTIVO.....ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI.....ART. 6 – BASE IMPONIBILEART. 7 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....ART. 8 – DEFINIZIONE DELL'AREA FABBRICABILEART. 9 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AREA FABBRICABILEART. 10 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO.....**TITOLO II.....****ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....**ART. 11– ESENZIONI.....ART. 12 – ABITAZIONE PRINCIPALEART. 13 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....ART. 14 – ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....ART. 15 – IMMOBILI MERCE.....ART. 16 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....ART. 17– RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOART. 18– RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATOART. 19 – ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLIART. 20 – ALTRE AGEVOLAZIONI**TITOLO III.....****DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....**ART. 21 – DICHIARAZIONEART. 22 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA.....ART. 23 – TERMINI DI VERSAMENTOART. 24 – MODALITÀ DI VERSAMENTO.....ART. 25 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTIART. 26 – COMPENSAZIONIART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILEART. 28 – ACCERTAMENTOART. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA.....ART. 30 – CONTENZIOSO.....ART. 31 – RIMBORSI.....ART. 32 – INTERESSIART. 33 – ARROTONDAMENTI

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.....

ART. 34 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ART. 35 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....

ART. 36 – NORME ABROGATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Saponara della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova Imposta Locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 738 e ss., della L. 160/2019, nonché all'art. 8, comma 1, e all'art. 9 comma 9, del D. Lgs. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria, nonché dalle norme a questa applicabili.

Art. 2

Determinazione delle aliquote d'imposta e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 1, commi da 748 a 755, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dall'art. 1, comma 767, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3

Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili nel territorio del Comune di Saponara, ai sensi dell'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Saponara, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5 Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:

- a) il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b) il concessionario di aree demaniali nel caso di concessione delle stesse;
- c) il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere alla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, commi 745 ss.

2. In particolare:

Fabbricati iscritti in Catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 D.L. 11 luglio 1992 n. 333 conv. con modif. dalla Legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del MEF. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23.12.1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 7**Quota riservata allo Stato**

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 8**Definizione dell'Area Fabbricabile**

1. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti:
 - a) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 741 - lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 9**Determinazione del valore dell'Area Fabbricabile**

1. Per le aree fabbricabili, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 746, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione dagli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

5. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

Art. 10

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 741, lett.e), si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. Sono pertanto considerati terreni agricoli tutti quelli che non sono aree edificabili, indipendentemente dal fatto che siano coltivati o meno.

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 759, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del MEF 19 novembre 2012, n. 200.

2. sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 758:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

3. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 12 Abitazione principale

1. Per abitazione principale, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 741 lettera b) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. L'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 749, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 13

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (box, rimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Gli immobili eventualmente posseduti oltre al primo vengono assoggettati all'aliquota di base deliberata dal Comune.

Art. 14

Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. Sono considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia comunque non utilizzata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 15 Immobili merce

1. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L n.557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e successive modificazioni, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano le condizioni prescritte, sono esenti dall'IMU, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 750.

Art. 16 Riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, è ridotta del 50%, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 747,b), per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni:

➤ l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi edilizi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e fino all'inizio dei lavori degli stessi. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. In particolare trattasi di immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti o che presentano un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con meri interventi di manutenzione. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso;
- la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

3. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione opera a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venire meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17

Riduzione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 747,a), per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art.10 D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 18

Riduzione della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato

1. La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 747,c), per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 19

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 758, come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, c.3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 20

Altre agevolazioni

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate agevolazioni, fino alla totale esenzione dall'imposta; eventuali riduzioni/esenzioni deliberate si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune e non operano pertanto nei confronti della quota riservata allo Stato.

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 21 Dichiarazione

1. I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione, o in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF, **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale.

Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto MEF del 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

In ogni caso ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c) numeri 3) e 5), e al comma 751 terzo periodo della L.160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune dell'ubicazione dell'immobile una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del MEF, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del MEF.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014.

4. Per gli immobili indicati nell'art.1117 del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IMU in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente iscritti presso l'Agenzia del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni e/o riduzioni d'imposta.

7. La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'IMU e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 22**Determinazione dell'imposta dovuta**

1. Per ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 23**Termini di versamento**

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art.7, c. 1, lett.i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
6. In caso di mancata pubblicazione, sul sito internet del MEF, della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 24
Modalità di versamento

1. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Saponara.

2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00; in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

3. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Art. 25
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:

- a) gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi di natura straordinario che ne suggeriscono il differimento;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Art. 26
Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 27
Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene designato il Funzionario responsabile dell'imposta a cui sono conferiti i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del MEF e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

3. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Il funzionario responsabile della riscossione è nominato tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Art. 28 **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs.218/1997.

4. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 (euro cento/00) il contribuente può richiedere a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, una rateazione del pagamento secondo il seguente prospetto:

- a) Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a sei rate mensili;
- d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a dodici rate mensili;
- e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a diciotto rate mensili;
- f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre € 6.000,01 fino a trentasei rate mensili,

oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, integrati e modificati dall'art 1, commi da 792 a 803, della L.160/2019.

Art. 29 **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs.26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 30 **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 1-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Art. 31 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 32 **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d. gli usi e consuetudini locali

Art. 35
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 36
Norme Abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.



COMUNE DI SAPONARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N. 15 /2020

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 24/09/2020, PRESENTATA DAL VICE SINDACO
AVENTE PER OGGETTO:**

“Approvazione del Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge dicembre 2019 n. 160”

IL REVISORE UNICO

In data 24/09/2020 a mezzo PEC è stata trasmessa, al sottoscritto Revisore Unico del Comune di Saponara, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24/09/2020, per acquisire il relativo parere ai sensi del 239 del TUEL.

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge dicembre 2019 n. 160”*;

Premesso che:

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Atteso che in base alla nuova normativa occorre predisporre un nuovo regolamento relativamente all’imposta comunale sugli immobili;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'01 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'Organo di Revisione deve esprimere un parere sulle “*proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*”;
- trattasi di delibera adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e, quindi, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta all'Ente;

Visto il parere favorevole del Responsabile di Area IMU/TASI Dottoressa Adele Fiorello espresso in data 24.09.2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile di Area Economico Finanziaria, Dottoressa Antonietta Briguglio, per la regolarità contabile, espresso in data 24.09.2020

Visto il Regolamento predisposto dall'Area IMU/TASI, composto da n. 4 Titoli e n. 36 articoli;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;


Il Revisore Unico esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante “*Approvazione del Regolamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge dicembre 2019 n. 160*”

Il presente parere, viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Alle ore 19,30 viene redatto il presente verbale.

Saponara ventotto settembre duemilaventi

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. C. ...', is written over a faint, illegible stamp or watermark.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott.ssa Serafina Giovanna BATTAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Maria REPICI


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe TORRE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 07-10-2020

L'addetto alle Pubblicazioni
IL MESSAGGERO COMUNALE
Pasquale Campagna

Per copia conforme uso amministrativo


Il Segretario Comunale
Dott.ssa P.R. DI MENTO

Dalla Residenza Municipale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione ai sensi della L.R. 03 Dic.1991, n.44;

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio il 07-10-2020 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, c. 1)

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa P.R. DI MENTO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

a) [] ai sensi dell'art.12 della L.R. 3/12/1991, n°44, comma 1;

b) [X] ai sensi dell'art.12 della L.R. 3/12/1991, n°44, comma 2.

Dalla Residenza Municipale, 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe TORRE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio di

Li

Il Responsabile del Servizio